

**"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRADUATORIE PERMANENTI
DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
E DI CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO".**

**RELAZIONE INTRODUTTIVA AL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA
SCUOLA E DI CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO".**

da OrizzonteScuola del 23/10/2003

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge detta disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola, di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché disposizioni speciali per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento da parte di alcune categorie di docenti che prestano servizio di insegnamento senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo. Il provvedimento contiene inoltre una disposizione in materia di passaggi di ruolo del personale docente.

Il disegno di legge è motivato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di incertezza relativamente alla collocazione nelle graduatorie permanenti delle diverse categorie di personale docente interessato. Ciò da un lato in relazione all'esigenza di un riequilibrio tra le posizioni nelle diverse categorie, evidenziato anche in sede parlamentare (ordine del giorno n. 9/3387/8 dell'onorevole De Laurentiis, accolto dal Governo nella seduta del 18 febbraio 2003, in occasione dell'approvazione della legge 28 marzo 2003, n. 53) e, dall'altro, a seguito di alcune pronunce del giudice amministrativo che hanno parzialmente annullato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2003, n. 40, che ha rideterminato i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativamente all'ultimo scaglione nelle graduatorie permanenti.

Tali pronunce sono intervenute nello scorso mese di luglio (ad esempio decisione del TAR Lazio, sezione III-bis, n. 6337/03 del 14 luglio 2003) allorché, era in corso il complesso delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico; al fine di non pregiudicare tale avvio l'Amministrazione ha dato esecuzione alle pronunce stesse, anche se non definitive.

Il problema di una revisione dei punteggi dei diversi titoli che determinano la posizione nelle graduatorie permanenti resta tuttavia aperto e richiede una complessiva riconsiderazione e ridefinizione, al fine di realizzare il riequilibrio tra le posizioni di cui si è detto in tempo utile per il prossimo anno scolastico 2004-2005. Tale ridefinizione non può avvenire che per legge, dal momento che le graduatorie di cui trattasi, in virtù delle disposizioni introdotte dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, e dai successivi decreti-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno assunto carattere permanente, con inserimento a «pettine» dei nuovi aspiranti in un unico scaglione, anziché avere una strutturazione su scaglioni successivi in relazione alla data di maturazione dei requisiti per l'iscrizione, come avveniva per le graduatorie disciplinate dall'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 nella versione originaria. Ne consegue che i criteri per l'attribuzione del punteggio non possono più essere modificati con decreto ministeriale come era stato previsto, nel quadro della predetta normativa, dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

Infatti, relativamente a coloro che fossero già inseriti nelle graduatorie, una modifica in via amministrativa dei criteri per la valutazione dei titoli inciderebbe inammissibilmente sul punteggio già attribuito, quindi, su posizioni soggettive legittimamente costituite, mentre un'eventuale modifica, sempre in via amministrativa, destinata a valere per coloro che venissero inseriti nelle stesse graduatorie in futuro, trattandoli in modo diverso da coloro che fossero già iscritti, creerebbe una inammissibile disparità di trattamento tra le due predette categorie.

Il provvedimento che si propone provvede pertanto ad una ridefinizione complessiva dei criteri predetti, finalizzati ad una conseguente rideterminazione di tutte le posizioni dell'ultimo scaglione delle graduatorie, con effetto dall'anno scolastico 2004-2005.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli e di una tabella.

L'articolo 1, comma 1, prevede che a partire dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti disciplinate dall'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono rideterminate, limitatamente al secondo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001, sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata. Viene inoltre chiarito che solo i titoli elencati nella suddetta tabella danno luogo all'attribuzione di punteggio.

Al fine di una puntuale illustrazione della portata della tabella allegata al provvedimento, va premesso che la legge 3 maggio 1999, n. 124, nel dettare una nuova disciplina del reclutamento del personale docente della scuola, ha modificato l'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, trasformando le preesistenti graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti confermando peraltro le modalità di assunzione del predetto personale attraverso il duplice canale già previsto dalle norme precedenti:

- 50 per cento dalla graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami;
- 50 per cento dalla graduatoria permanente (ex graduatoria dei concorsi per soli titoli) dei docenti provvisti di abilitazione, periodicamente integrata con l'inserimento dei docenti che hanno superato il concorso ordinario, ovvero conseguito l'abilitazione, ed aggiornata con la revisione delle posizioni di coloro che sono in essa già inseriti.

Al fine di consentire la stabilizzazione dei cosiddetti «precari» (cioè dei docenti che avevano già prestato servizio per almeno 360 giorni ma non erano in possesso di un'abilitazione) la stessa legge n. 124 del 1999 aveva consentito al predetto personale il conseguimento dell'abilitazione necessaria per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, attraverso un'apposita sessione di esame ad esso riservata. Il conseguimento dell'abilitazione necessaria dava quindi titolo all'iscrizione nelle graduatorie permanenti.

La stessa legge n. 124 del 1999 precisava inoltre che l'aggiornamento e le integrazioni periodiche delle graduatorie permanenti doveva avvenire salvaguardando, comunque, le posizioni di coloro che fossero già inclusi in graduatoria. In prima applicazione della legge, l'Amministrazione interpretava tale principio di salvaguardia prevedendo che le graduatorie fossero formate:

- da una graduatoria base, derivante dalla trasformazione in graduatorie permanenti delle ex graduatorie dei concorsi per soli titoli;
- da un primo scaglione, comprendente i docenti che, all'atto di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, erano già in possesso di un'abilitazione o un'idoneità concorsuale ed avevano maturato il requisito di servizio (almeno 360 giorni di servizio nel triennio precedente) richiesto per partecipare ai concorsi per soli titoli, concorsi ai quali però essi non avevano potuto partecipare perchè non più espletati;
- da un secondo scaglione, comprendente i docenti che avrebbero maturato i requisiti previsti al punto precedente (abilitazione e 360 giorni di servizio) in un momento successivo e

cioè alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti;

- da un terzo scaglione, comprendente i docenti che, alla medesima data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, non avessero il requisito del servizio, ma avessero conseguito l'abilitazione nella «sessione riservata» e risultassero comunque iscritti in una graduatoria per il conferimento delle supplenze alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999.

I docenti che avessero in futuro conseguito l'abilitazione attraverso il superamento del concorso ordinario per titoli ed esami sarebbero stati iscritti in scaglioni successivi.

La logica complessiva seguita dall'Amministrazione era stata quindi quella di dare applicazione alla legge n. 124 del 1999 adottando un criterio di priorità progressiva nella immissione in ruolo a favore dei docenti già abilitati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 124 del 1999, rispetto a quelli che avrebbero conseguito l'abilitazione mediante i corsi abilitanti e costituendo sempre nuovi scaglioni in relazione alle categorie di soggetti che via via avrebbero conseguito l'abilitazione. Il criterio seguito era stato pertanto quello di istituire diversi scaglioni secondo un ordine di priorità cronologica, legato ai tempi di conseguimento dell'abilitazione da parte degli aspiranti.

Tale criterio applicativo adottato dall'Amministrazione è stato peraltro dichiarato illegittimo in alcune pronunce della magistratura amministrativa, in quanto non espressamente previsto dalla legge n. 124 del 1999 o comunque non desumibile dal complesso delle disposizioni della medesima legge.

Il Governo, allorché nel luglio del 2001 si è dovuto far carico della complessità della situazione determinatasi proprio nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è intervenuto con un apposito provvedimento legislativo nella materia, il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Con tale provvedimento, che ha tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle sentenze del giudice amministrativo, è stata data l'interpretazione autentica della legge n. 124 del 1999, conservando la graduatoria base ed il primo scaglione e prevedendo un secondo scaglione, unico, dove, ad ogni aggiornamento, vengono inseriti «a pettine» nella posizione corrispondente al punteggio conseguito coloro che conseguono via via l'abilitazione.

In tale scaglione sono inseriti anche coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS), istituiti nell'ambito delle università ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per costoro, infatti, l'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha dato valore di prova abilitante, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, all'esame di Stato conclusivo del corso di specializzazione.

L'inserimento nelle graduatorie permanenti della predetta categoria di abilitati è avvenuta dunque, anch'esso «a pettine» nel medesimo scaglione dei precari cosiddetti storici.

Lo stesso decreto-legge n. 240 del 2000 (articolo 1, comma 6-ter, nel testo risultante dalla legge di conversione) aveva peraltro previsto l'attribuzione di un apposito punteggio al risultato dell'esame finale dei corsi SSIS ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, punteggio determinato in 30 punti dal decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 268, adottato ai sensi del decreto-legge medesimo. L'attribuzione di tale specifico punteggio ai diplomati SSIS, in aggiunta al punteggio, mediamente elevato, dagli stessi conseguito in esito all'esame di Stato abilitativo, ha comportato consistenti scavalcamenti delle posizioni di graduatoria a danno dei precari cosiddetti storici.

Ne è derivata una reazione da parte di tale categoria di soggetti che ha trovato eco, come già detto all'inizio, nelle sedi parlamentari, in occasione dell'approvazione della già citata legge di riforma del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione di norme ge-

nerali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale». Veniva infatti presentato dall'onorevole De Laurentiis un ordine del giorno (n. 9/3387/8), accolto dal Governo, volto a riequilibrare i punteggi aggiuntivi attribuiti a tutti gli iscritti nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, «previo parere positivo del CNPI e comunque senza compromettere l'avvio dell'anno scolastico 2003-2004».

Nell'intento di realizzare un riequilibrio dei punteggi, con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 40 del 2003, previo parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e sulla base di una positiva consultazione con le organizzazioni sindacali della scuola, venivano quindi attribuiti 18 punti aggiuntivi ai precari storici in attuazione dell'ordine del giorno De Laurentiis. Il predetto decreto veniva impugnato con numerosi ricorsi collettivi al TAR Lazio, che, con decisioni del 14 luglio 2003, emesse in alcuni dei predetti ricorsi ha sospeso e poi annullato lo stesso decreto del Ministro n. 40 del 2003 pronunciandosi nel merito su alcuni altri ricorsi.

È stata interposta impugnativa al Consiglio di Stato avverso le ordinanze e le sentenze, ma, come si è detto, si intende provvedere ad una ridefinizione dell'intera normativa. La tabella, allegata al provvedimento, pertanto, interviene esclusivamente su aspetti che non sono stati oggetto di esame da parte della magistratura amministrativa, correggendo alcune incongruenze della tabella fin ora adottata in via amministrativa. La tabella prevede quanto segue:

A) Titoli di accesso alla graduatoria:

- il punteggio attribuibile ai titoli di accesso alle graduatorie permanenti [superamento di concorsi ordinari per esami e titoli o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, superamento dei corsi universitari di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), ovvero abilitazioni o titoli abilitanti comunque posseduti] viene stabilito entro un minimo di 4 ed un massimo di 12 punti;
- ai titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, sono attribuiti 8 punti;
- al diploma di specializzazione SSIS è confermato il punteggio aggiuntivo di 30 punti previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 giugno 2001, n. 268 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001); tale punteggio deve intendersi comprensivo di 24 punti, pari alla valutazione del biennio di durata legale del corso universitario di specializzazione, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione;
- a tutti gli altri titoli di accesso, diversi dal diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), sono attribuiti 6 punti.

B) Servizio d'insegnamento o di educatore:

- sono stati integralmente confermati i criteri già contenuti nella tabella A/1 allegata al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2003, n. 40, con cui sono stati stabiliti i punteggi da attribuire al personale iscritto nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti, e più precisamente:
- per il servizio specifico prestato in scuole statali o paritarie sono attribuiti fino ad un massimo di 12 punti per ogni anno di servizio, e più precisamente 12 per ogni anno di servizio oppure 2 punti per ogni mese di servizio o frazione di almeno sedici giorni;
- per il servizio specifico prestato in scuole private riconosciute (legalmente riconosciute, pareggiate o parificate) sono attribuiti massimo 6 punti per ogni anno di servizio, e più

precisamente 6 per un anno di servizio oppure 1 punto per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni.

È stato inoltre precisato che il servizio prestato in un anno scolastico, qualora sia stato effettuato contemporaneamente su più insegnamenti o classi di concorso diverse, può essere valutato per una sola graduatoria d'iscrizione, a scelta dell'interessato; analogamente il biennio di durata legale del corso di specializzazione SSIS, equiparato a un biennio di servizio specifico, può essere valutato in una sola graduatoria, a scelta dell'interessato.

C) Altri titoli:

- anche per tale categoria di titoli sono stati confermati i criteri di attribuzione dei punteggi contenuti nella tabella A/1 sopracitata, con la sola eccezione dei titoli di abilitazione previsti ai punti C.3 e C.5 della nuova tabella, il cui punteggio è stato ridotto da 3 punti ad un solo punto; inoltre è stato inserito un nuovo titolo, il master universitario, al quale sono attribuiti 3 punti; più precisamente:
- ai titoli di studio di pari livello o superiore sono attribuiti 3 punti;
- al superamento di altri concorsi per esami e titoli o altri esami aventi soli fini abilitativi o per altri titoli abilitanti comunque posseduti, è attribuito 1 punto;
- ai titoli professionali conseguiti in un Paese dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è attribuito 1 punto;
- ai dottorati di ricerca con esame finale, sono attribuiti 6 punti;
- solo per le graduatorie di scuola elementare, alle lauree in lingue straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo e tedesco), nonché alla laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo elementare, sono attribuiti 6 punti;
- solo per le graduatorie di scuola materna, alle lauree in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola materna, sono attribuiti 6 punti;
- solo per le graduatorie del personale educativo, alle lauree in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola elementare, sono attribuiti 6 punti;
- al master universitario coerente con gli insegnamenti compresi nella classe di concorso cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti 3 punti.

Con le disposizioni di cui alla lettera A) – Titoli di accesso – si intende stabilire criteri generali di uniformità e coerenza nella valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti che hanno titolo all'iscrizione nelle graduatorie permanenti, al fine di realizzare una maggiore equità della valutazione. In particolare si è ritenuto necessario intervenire sui punteggi previsti dalle attuali disposizioni amministrative per i titoli di abilitazione. Va infatti considerato che la votazione conseguita al compimento dei corsi SSIS consiste per metà del voto d'esame e per l'altra metà dal voto corrispondente al curriculum, mentre per le altre abilitazioni, non essendoci un curriculum, la votazione consiste nella valutazione delle prove d'esame. La differente struttura della valutazione rende quindi non comparabili né omogenei i voti attribuiti, come risulta dall'analisi delle votazioni medie conseguite rispettivamente dagli specializzati SSIS e dalle altre categorie di personale. Infatti la tabella vigente prevede l'attribuzione di un punteggio progressivo da 12 punti (per la votazione minima di 59/100) a 36 punti (per la votazione da 96 a 100) e mentre i titoli SSIS hanno di norma votazioni pari a 100 o poco meno, cui corrispondono 36 punti, i restanti titoli hanno mediamente una votazione pari a 75-80/100, cui corrispondono 24 punti; la differenza di punteggio, quindi, si può quantificare mediamente in 12 punti; si è pertanto pensato attenuare tale sperequazione mediante una riduzione complessiva dei punteggi dei titoli di accesso, fissando cioè il punteggio massimo in una misura pari a quello previsto per un anno di servizio (12 punti), corrispondente ad 1/3 del punteggio massimo (36 punti) previsto dalla tabella in vigore. Ciò comporta che anche la differenza di punteggio si riduce in misura proporzionale e passa mediamente da 12 a 4 punti, correggendo di conseguenza almeno parzialmente la sperequazione sopra illustrata.

Inoltre a tutti i titoli di accesso diversi dai corsi SSIS viene attribuito un medesimo bonus aggiuntivo di 6 punti in considerazione del carattere selettivo di tali prove.

Al titolo SSIS è confermato il punteggio aggiuntivo (30 punti) già previsto dalle norme vigenti e sulla cui legittimità e congruità si è già pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7460 del 2002, confermata con decisioni della medesima sezione n. 8252 del 30 dicembre 2002 e n. 495 del 31 gennaio 2003, specificando, in aderenza a tale decisione, che tale punteggio deriva dalla somma dei punti relativi alla valutazione del biennio legale di durata dei corsi che è equiparato ad un biennio di servizio specifico (corrispondente a 24 punti), nonché dei medesimi punti aggiuntivi attribuiti a tutti gli altri titoli di accesso (6 punti). Sempre in aderenza a quanto affermato dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza si è precisato che l'eventuale servizio effettivo prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS non può essere valutato.

Le disposizioni contenute alla lettera B) – Servizio d'insegnamento o di educatore – prevedono che i servizi prestati dai docenti nel medesimo anno scolastico per classi di concorso o insegnamenti diversi possono essere valutati con riferimento ad una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, tra quelle relative alle classi di concorso o insegnamenti per i quali il servizio è stato prestato; analogamente si prevede inoltre che anche il punteggio attribuito per il periodo di durata legale del corso presso le scuole di specializzazione SSIS può essere valutato per una sola classe di concorso, a scelta dell'interessato. La norma ha lo scopo di evitare che i docenti iscritti in più graduatorie permanenti, che hanno prestato servizio su insegnamenti o classi di concorso diverse, possano usufruire del cumulo complessivo dei punteggi per i diversi servizi prestati nel medesimo anno scolastico per tutte le graduatorie d'iscrizione, limitando invece tale beneficio ad una sola graduatoria d'iscrizione, a scelta dell'interessato. Analogo criterio viene stabilito anche per il punteggio per il biennio di durata legale del corso SSIS (24 punti), di cui al precedente comma, che viene limitato ad una sola graduatoria d'iscrizione.

Alla lettera C) – Altri titoli – infine, si confermano sostanzialmente i punteggi già previsti in via amministrativa, riducendo peraltro ad un terzo quelli attribuiti per le abilitazioni ulteriori rispetto a quella valutata come titolo di accesso. Si introduce inoltre la valutazione di un titolo, il master universitario, finora non contemplato, al fine di valorizzare ulteriormente la professionalità conseguita con tale titolo.

Al comma 2 si precisa che le disposizioni contenute nell'articolo 401, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, non si applicano per la determinazione dei criteri relativi alla valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti e per l'aggiornamento dei punteggi di coloro che sono già iscritti in tali graduatorie. La norma ha lo scopo di chiarire che i criteri per la valutazione dei titoli per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti o per l'aggiornamento dei punteggi sono determinati con norma di legge e che, quindi, la disciplina prevista dal comma 3 dell'articolo 401, del citato testo unico che demanda ad un regolamento ministeriale la regolamentazione delle procedure di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, non si applica alla materia della determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli relativi alle graduatorie suddette, materia che con il presente provvedimento legislativo viene riservata alla legge.

Al comma 3 del medesimo articolo si prevede che l'abilitazione conseguita a seguito dei corsi SSIS costituisce titolo di accesso solo per l'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti. La norma ha carattere confermativo in quanto ribadisce che il titolo rilasciato al termine dei corsi SSIS può essere utilizzato solo per essere iscritti nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, come previsto espressamente dall'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che, nell'attribuire valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti all'esame di Stato sostenuto al termine dei corsi in parola, dispone che tale inserimento può avvenire solo nell'ultimo scaglione delle graduatorie stesse; di conseguenza l'abilitazione conseguita nei corsi SSIS non può essere fatta valere quale titolo di accesso per gli altri scaglioni delle graduatorie permanenti, ma eventualmente solo valutata come seconda abilitazione posseduta.

Al comma 4 viene stabilito che, per gli anni scolastici successivi al 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale. La norma ha lo scopo di razionalizzare le operazioni di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, che attualmente, in base all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 lu-

glio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno cadenza annuale e determinano un consistente impegno organizzativo da parte dell'amministrazione. Stabilendo una cadenza biennale di tali adempimenti si intende realizzare uno snellimento del carico di adempimenti amministrativi connessi con la gestione delle graduatorie ed una maggiore stabilizzazione delle posizioni di graduatoria, le quali non sarebbero più soggette a continue revisioni annuali, ma conserverebbero efficacia per un intero biennio.

L'articolo 2, comma 1, in considerazione dell'imminente ridefinizione del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, detta norme finalizzate a dare soluzione definitiva al problema dei precari sprovvisti di abilitazione il cui utilizzo dovrebbe cessare con l'avvento del nuovo sistema. Alcune categorie di docenti che hanno prestato servizio come supplenti per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, ma che non sono in possesso di abilitazione, sono ammesse a frequentare appositi corsi universitari speciali istituiti dalle università nell'ambito delle proprie strutture didattiche e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle università, al fine di far conseguire agli interessati il titolo di abilitazione all'insegnamento o di idoneità necessario per iscrizione nelle graduatorie permanenti. In particolare le categorie ammesse a frequentare i corsi universitari speciali in questione sono le seguenti:

- gli insegnanti di scuola secondaria forniti del prescritto titolo di specializzazione, che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni, nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, sui posti di sostegno per gli alunni handicappati, i quali siano privi di ogni titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, ma in possesso di un diploma di laurea o diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 11-12, del 12-19 marzo 1998) recante: «Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica» e successive modificazioni;
- gli insegnanti di scuola elementare e materna forniti di specializzazione per il sostegno, ma privi di qualsiasi abilitazione o idoneità all'insegnamento e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per 360 giorni nel medesimo quadriennio indicato alla precedente lettera a);
- c) gli insegnanti forniti del diploma di specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità che consente l'accesso alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del sopracitato decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, ovvero alle classi di concorso di cui alla tabella A del medesimo decreto, alle quali si accede con possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di qualsiasi abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel medesimo quadriennio indicato alla lettera a);
- d) gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle precedenti lettere a) e b), che siano privi di qualsiasi abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel medesimo quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003.

Il comma 2 precisa che i corsi universitari speciali sono istituiti allo scopo di far conseguire agli interessati il titolo di abilitazione o di idoneità all'insegnamento necessario per l'inserimento nelle graduatorie permanenti e sono svolti dalle università sulla base di modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 detta disposizioni analoghe a quelle del comma 1 a favore dei docenti forniti dei diplomi rilasciati dai Conservatori di musica o dagli Istituti musicali pareggiati, che siano privi di qualsiasi diploma di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003; questi docenti sono ammessi, anche in soprannumero, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica

presso i Conservatori, il cui titolo finale ha valore abilitante per i relativi insegnamenti e consente, quindi, anche a tale categoria di docenti di ottenere l'iscrizione nelle relative graduatorie permanenti.

Il comma 4 precisa che i servizi d'insegnamento previsti ai commi 1 e 3 devono essere stati prestati per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso e con il possesso del titolo di studio prescritto.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente dei posti di scuola secondaria destinato ai passaggi di ruolo dei docenti è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato di coloro che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato. Con tale disposizione si intende affidare alla contrattazione collettiva di settore il compito di ridurre il contingente dei posti annualmente disponibili per i passaggi di ruolo, al fine di garantire a tutte le categorie di docenti iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato. Con tale disposizione si intende affidare alla contrattazione collettiva di settore il compito di ridurre il contingente dei posti annualmente disponibili per i passaggi di ruolo, al fine di garantire a tutte le categorie di docenti iscritti nelle graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti una maggiore possibilità di assunzione. Infatti, i passaggi di ruolo attualmente previsti per un'aliquota di posti molto consistente (attualmente le norme contrattuali prevedono un'aliquota pari al 60 per cento), di fatto riducono i posti disponibili per l'assunzione nella scuola secondaria dei docenti iscritti nelle relative graduatorie permanenti.

L'articolo 4 reca la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, delle parole «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. La norma è connessa con la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, la quale prevede che, a partire dall'anno scolastico 2004-2005, le graduatorie permanenti, per tutti gli scaglioni, sono aggiornate con periodicità biennale. Il disegno di legge, quindi, prevede che l'aggiornamento annuale delle graduatorie continui ad operare solo fino all'anno scolastico 2004-2005, mentre per gli anni successivi le graduatorie saranno aggiornate ogni due anni.

Il provvedimento non contiene norme dalla cui applicazione possano scaturire nuove o maggiori spese e, pertanto, non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria. In proposito si precisa, in relazione all'articolo 2, che i corsi speciali ivi previsti, da istituire presso le università, non comportano oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato e delle università. I corsi predetti, infatti, saranno finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.